

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4632

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAZZAGLIA, ALMIRANTE, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, FINI, FLORINO, FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA ANGELO, MARTINAT, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI, MUSCARDINI, PARIGI, PARLATO, PELLEGGATA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, VALENSISE

Presentata il 22 aprile 1987

Nuove norme in materia di indizione delle consultazioni elettorali per i *referendum* e per le elezioni amministrative

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende dare una soluzione alla complessa situazione derivante dall'eventuale rinvio a due anni della data di consultazione referendaria nel caso di un probabile scioglimento anticipato delle Camere. A tutti noi è ben presente quanta delicatezza abbia questo problema e quale forza dirompente vi sia innescata. Da qui questa iniziativa che ha il carattere della necessità e dell'urgenza. Ma uno scioglimento delle Camere, con la indizione di elezioni politiche, verrà anche ad incidere sulla regolare consultazione elettorale per il rinnovo di alcune amministrazioni comunali, come nel caso

di Napoli, e cogliamo questa occasione, dettata dalla necessità di dare una soluzione al problema referendario, per proporre alcune norme al fine di evitare, anche per il futuro, possibili inconvenienti in questo settore.

Perciò chiediamo che la presente proposta di legge venga esaminata, discussa ed approvata, dati i suoi peculiari obiettivi, anche dopo l'eventuale scioglimento delle Camere, in modo da ovviare ai molti inconvenienti che, altrimenti, verrebbero a ricadere sul corpo elettorale.

La richiesta di esaminare ed approvare questa proposta di legge anche a Camere sciolte non contrasta con il

nostro sistema parlamentare, e siamo confortati in questa proposta da molti precedenti, diligentemente annotati da Donato Marra nel commento all'articolo 62 della Costituzione (pag. 288 e seguenti del Commentario diretto dal professore Branca).

Quando si pensi che il 24 giugno 1955 la Commissione trasporti della Camera approvò in sede legislativa un disegno di legge recante aumento di spesa per la costruzione di navi da pesca; che nella seduta del 14 maggio 1979 ha approvato il nuovo ordinamento per i postelegrafonici; che nelle sedute del 23 luglio 1969 e del 9 marzo 1972, l'Assemblea della Camera ha approvato, rispettivamente, un disegno di legge per l'aumento dell'assegno integrativo ai dipendenti della pubblica amministrazione ed uno recante benefici a favore delle popolazioni altoatesine; che la Commissione lavori pubblici della Camera, il 29 marzo 1979, ha approvato l'interpretazione autentica di alcune norme della legge in materia di risanamento dei Sassi di Matera, riteniamo che questa nostra proposta di legge abbia ben maggiori titoli per venir esaminata ed approvata anche durante il periodo di scioglimento delle Camere.

Con il primo articolo, si chiede che un *referendum*, sospeso per l'avvenuto scioglimento delle Camere, non debba aver luogo — praticamente — dopo due anni

dalla costituzione delle nuove Camere, bensì entro e non oltre a 180 giorni dalla prima convocazione delle nuove Camere.

Con il secondo articolo, chiediamo che la norma per cui le consultazioni elettorali per il rinnovo delle amministrazioni comunali e provinciali debbono aver luogo fra il 15 aprile ed il 15 giugno di ogni anno non vada intesa con tanta rigidità, e che in costanza, nello stesso anno solare, di altre consultazioni elettorali a carattere nazionale o regionale (rinnovo delle Camere, *referendum*, rinnovo del Parlamento europeo, rinnovo dei consigli regionali, nel cui ambito si trova il comune o la provincia interessata), tutte queste consultazioni abbiano luogo alla stessa data.

In tal modo si eviterà di stancare gli elettori con frequenti convocazioni elettorali, e di sospendere le campagne elettorali per i giorni delle elezioni non concomitanti; lo Stato risparmierà (per ogni consultazione si tratta di miliardi); si riuscirà ad organizzare meglio lo sforzo dei partiti nelle rispettive campagne elettorali.

Per tutti questi motivi, che non hanno bisogno di ulteriori chiarificazioni, chiediamo che la proposta di legge sia esaminata con urgenza, e che la sua discussione venga conclusa anche nel caso in cui le Camere siano sciolte.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di sospensione di un *referendum* ai sensi del precedente comma, la consultazione referendaria, in deroga alle norme di cui al primo comma del presente articolo, ha luogo non oltre 180 giorni dalla prima convocazione delle nuove Camere o di una di esse ».

ART. 2.

1. L'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali, di norma, si effettuano in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno.

2. Qualora nei mesi di aprile, maggio e giugno debbano essere tenute consultazioni elettorali a carattere nazionale o regionale, le due o più consultazioni sono indette per la stessa data compresa nei detti mesi ».